
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO/FORNITURA DI BENI

Validità dal 1 Gen 2024

Indice

Sommario

1	Disposizioni Generali	4
1.1	Ambito di Applicazione.....	4
1.2	Definizioni.....	4
1.3	Difformità nella Documentazione Contrattuale	5
1.4	Comunicazioni.....	5
1.5	Obblighi del Venditore	5
1.6	Permessi e autorizzazioni.....	6
1.7	Sicurezza del Bene.....	6
1.8	Obblighi di riservatezza.....	6
1.9	Segreto industriale	7
1.10	Proprietà industriale e intellettuale	7
1.11	Responsabilità Amministrativa delle Società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	7
1.12	Antiterrorismo	8
1.13	Trattamento dei dati personali	8
2	Corrispettivo, fatturazione e condizioni di pagamento.....	8
2.1	Corrispettivo.....	8
2.2	Fatturazione.....	8
2.3	Modalità di pagamento e interessi di mora	9
3	Consegna	9
3.1	Luogo e termini di consegna.....	9
3.2	Ritardi nella consegna.....	9
3.3	Consegna parziale o difforme	9
4	Documento di accompagnamento – Imballaggio.....	10
5	Garanzia, quantità e qualità.....	10
5.1	Termine di garanzia.....	10
5.2	Quantità	10
5.3	Qualità	10
5.4	Penali per vizi o difetti.....	11
6	Assicurazione.....	11
6.1	Assicurazione del Venditore.....	11
7	Lettera di Garanzia.....	11
7.1	Impegno a consegnare la Lettera di Garanzia	11
7.2	Natura, termini e condizioni della Lettera di Garanzia	11
8	Subfornitura e cessione del Contratto	12

8.1	Divieto di subfornitura.....	12
8.2	Divieto di Cessione del Contratto da parte del Venditore.....	12
8.3	Cessione del Contratto da parte dell'Acquirente.....	12
9	Risoluzione e Recesso	12
9.1	Clausola risolutiva espressa.....	12
9.2	Diffida ad adempiere	13
9.3	Recesso unilaterale dell'Acquirente.....	13
10	Legge applicabile. Autorità giudiziaria competente.....	13
10.1	Legge applicabile.....	13
10.2	Foro competente	13

Disposizioni Generali

1.1 Ambito di Applicazione

- 1.1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (le “**Condizioni Generali**”) si applicano a ogni contratto di acquisto o fornitura di beni di cui è parte l’Acquirente.

1.2 Definizioni

- 1.2.1 In aggiunta alle definizioni previste in altre clausole delle Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.
- 1.2.2 “**Accettazione**”: indica la Lettera d’Ordine sottoscritta da parte del legale rappresentante del Venditore per accettazione incondizionata del Venditore medesimo di quanto previsto ai sensi del Contratto.
- 1.2.3 “**Acquirente**”: indica la società individuata nella Lettera d’Ordine, tra quelle appartenenti al Gruppo Sorgenia (per riferimento all’elenco si rimanda al sito <https://sorgenia.it/governance>), per conto della quale viene svolta la fornitura.
- 1.2.4 “**Bene/i**” indica il bene/i oggetto del Contratto.
- 1.2.5 “**Contratto**”: indica il contratto di acquisto del/i Bene/i, perfezionato mediante l’Accettazione. Formano parte integrante del Contratto i seguenti documenti:
- (i) “**Lettera d’Ordine**”: indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre cose l’oggetto del Contratto, la durata contrattuale e le specifiche norme economiche ed amministrative che lo disciplinano;
 - (ii) “**Elenco Prezzi**”: indica il documento che contiene il/i corrispettivo/i del/i Bene/i;
 - (iii) “**Specifiche Tecniche**”: indica il documento contenente le qualità e le specifiche tecniche del/i Bene/i concordate tra le Parti;
 - (iv) “**Condizioni Generali**”: indica le presenti condizioni generali di Contratto che l’Acquirente ha messo a disposizione del Venditore e che il Venditore accetta con l’Accettazione;
 - (v) “**Ordine di Attingimento**”: indica ciascuno degli ordini inviati, nel caso di fornitura periodica o continuativa dei Beni, dall’Acquirente al Venditore, durante la vigenza del Contratto, contenenti le istruzioni di dettaglio in merito ad ogni singola richiesta di consegna del/i Bene/i, nel rispetto delle previsioni contenute nella relativa Lettera d’Ordine.
- 1.2.6 “**Decreto 231**”: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.2.7 “**Documentazione Contrattuale**”: indica i documenti elencati e definiti nel precedente paragrafo 1.2.5, nonché ogni allegato agli stessi.
- 1.2.8 “**Forza Maggiore**”: indica circostanze oggettive e imprevedibili, al di fuori del controllo delle Parti. Sono considerati eventi di forza maggiore a titolo esemplificativo: guerre, incendi, inondazioni, terremoti, scioperi generali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle Parti, serrate ed embargo.
- 1.2.9 “**Informazioni Riservate**”: ha il significato di cui al paragrafo 1.8.1.
- 1.2.10 “**Legge**” o “**Normativa Applicabile**”: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 1.2.11 “**Lettera di Garanzia**”: ha il significato di cui al paragrafo 7.1.
- 1.2.12 “**Modello**”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Acquirente ai sensi del Decreto 231.

1.2.13 “**Parte**”: indica l’Acquirente o il Venditore, a seconda del caso, mentre “**Parti**” indica congiuntamente l’Acquirente e il Venditore.

1.2.14 “**Sanzioni**”: ha il significato di cui al paragrafo 1.12.1. Si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda le sanzioni statunitensi applicabili, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Office of Foreign Assets Control (“**OFAC**”) è la principale agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile dell’amministrazione delle sanzioni. L’OFAC mantiene tre tipi di programmi di sanzioni (i cui elenchi si trovano sul sito <https://ofac.treasury.gov/>), come segue:
 - A. *Sanzioni complete*. L’OFAC attualmente amministra sanzioni economiche globali contro Cuba, la regione ucraina della Crimea, l’Iran, la Siria, la Corea del Nord, il Venezuela e le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk in Ucraina.
 - B. *Sanzioni basate su elenchi*. L’OFAC sanziona le entità e gli individui designati negli elenchi delle sanzioni dell’OFAC, compreso l’elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (l’“**Elenco SDN**”). È importante sottolineare che l’OFAC considera “bloccata” e soggetta alle stesse restrizioni degli SDN qualsiasi entità posseduta complessivamente per il 50% o più da individui o entità identificate nell’Elenco SDN, anche se l’entità non è essa stessa designata nell’Elenco SDN. Inoltre, alla data della presente Politica, l’OFAC ha inserito nell’Elenco SDN persone fisiche ed entità per aver tenuto condotte relative ai seguenti paesi e regioni: Balcani, Bielorussia, Burundi, Repubblica Centrafricana, Darfur, Repubblica Democratica del Congo, Hong Kong, Mali, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Nicaragua, Russia, Somalia, Sud Sudan, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.
 - C. *Sanzioni settoriali*. Queste sanzioni prendono di mira particolari entità all’interno di settori specifici dell’economia di un paese. Attualmente, le principali sanzioni settoriali imposte dall’OFAC riguardano il programma Russia/Ucraina;
- per quanto riguarda le misure restrittive della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea (“**Sanzioni dell’UE**”), l’Unione europea adotta oltre quaranta regimi sanzionatori distinti (si veda sito <https://sanctionsmap.eu/#/main>). Le Sanzioni dell’UE sono legiferate a livello europeo dal Consiglio dell’Unione europea, ma sono principalmente applicate dagli stati nazionali. Le Sanzioni dell’UE comprendono una serie di misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni, i divieti di viaggio, le restrizioni all’esportazione e gli embarghi settoriali. Dal 31 dicembre 2020, il Regno Unito applica una serie di regimi sanzionatori autonomi al di fuori dell’Unione europea. Sebbene il Regno Unito continui ad adottare integralmente molte sanzioni dell’UE, l’elenco delle sanzioni del Regno Unito differisce dall’elenco delle persone e delle entità soggette a sanzioni dell’UE e deve essere rispettato separatamente.

1.2.15 “**Sede Operativa**”: indica la sede operativa dell’Acquirente, in cui si trova ciascuna centrale o ufficio, indicata nella Lettera d’Ordine.

1.2.16 “**Soggetti Autorizzati**”: ha il significato di cui al paragrafo 1.8.2.

1.2.17 “**Venditore**”: indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, si è impegnata a vendere o fornire il/i Bene/i all’Acquirente.

1.3 **Difformità nella Documentazione Contrattuale**

1.3.1 Con riferimento alla Documentazione Contrattuale si stabilisce che: (i) in caso di incongruenze la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti sono elencati al punto 1.2.5; (ii) la mancanza di uno o più di tali documenti, se dovuta alla loro inapplicabilità al caso di specie, non ha conseguenze sulla validità ed efficacia del Contratto e dei rimanenti documenti che ne formano parte.

1.4 **Comunicazioni**

1.4.1. Ogni comunicazione tra le Parti, che dovrà riportare sempre il numero del Contratto, deve avvenire per iscritto, mediante posta elettronica agli indirizzi all’uopo indicati dalle Parti nella Lettera d’Ordine.

1.4.2. Nel caso non vi sia comunicazione circa l’indirizzo da utilizzarsi, le comunicazioni andranno inviate alla casella PEC dell’altra Parte risultante da pubblici elenchi.

1.5 **Obblighi del Venditore**

1.5.1 Il Venditore si impegna a fornire il/i Bene/i in maniera strettamente conforme alla Documentazione Contrattuale e alla Legge.

1.5.2 Se il Venditore ha ricevuto dall'Acquirente disegni o campioni inerenti alle Specifiche Tecniche, si impegna a rispettare il tipo, la qualità e l'esecuzione degli stessi per la produzione del Bene.

1.5.3 Il Venditore riconosce all'Acquirente il diritto di ispezionare il ciclo di produzione del Bene.

1.5.1 Il Venditore si impegna a consegnare all'Acquirente prima della, o contestualmente alla, completa esecuzione del Contratto o in caso di fornitura continuativa al momento di ciascuna consegna l'eventuale documentazione inerente il/i Bene/i o relative certificazioni.

1.6 Permessi e autorizzazioni

1.6.1 È responsabilità del Venditore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione del Contratto.

1.6.2 L'inadempimento degli impegni previsti nel presente paragrafo 1.6 attribuisce all'Acquirente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.7 Sicurezza del Bene

1.7.1 Il Venditore garantisce che il/i Bene/i è/sono conforme/i alla Legge, incluse le vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti e, ove applicabili, le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche - REACH) come successivamente integrato e modificato (da ultimo con il Regolamento (UE) 2023/1132), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - CLP) come successivamente integrato e modificato (da ultimo con il Regolamento delegato (UE) 2023/707) e al D. Lgs. 81/2008 (in materia di salute e sicurezza) come successivamente integrato e modificato.

1.7.2 Con riferimento al Titolo IX "Sostanze pericolose" del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, nel caso in cui il/i Bene/i sia/ano composto/i anche da sostanze o miscele classificate ai sensi di Legge come agenti chimici o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possano comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, chimico-tecnologiche, lo stesso dovrà essere corredato dall'elenco dei materiali che lo compongono contenenti agenti chimici e dalle relative schede dati di sicurezza predisposte ai sensi delle vigenti norme di Legge.

1.7.3 Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate su supporto informatico contestualmente alla consegna del/i Bene/i.

1.7.4 Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta dell'Acquirente, successivamente all'emissione della Lettera d'Ordine e antecedentemente alla consegna del/i Bene/i, i materiali che compongono il/i Bene/i dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l'ambiente, il Venditore dovrà trasmettere all'Acquirente, tempestivamente, l'elenco dei materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi materiali inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.

1.8 Obblighi di riservatezza

1.8.1 Con l'espressione "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dall'Acquirente al Venditore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

- (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
- (ii) di cui il Venditore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;

- (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta al Venditore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché il Venditore ne abbia dato immediato avviso all'Acquirente, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
- 1.8.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dal Venditore o da propri ausiliari e società controllate o collegate (di seguito i "**Soggetti Autorizzati**") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Il Venditore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.
- 1.8.3 Il Venditore si obbliga, in particolare, a:
- (i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
 - (ii) impedire che terzi possano avere accesso alle Informazioni Riservate;
 - (iii) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità contrattuali;
 - (iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre alcuna Informazione Riservata;
 - (v) restituire all'Acquirente, su semplice richiesta scritta di quest'ultimo, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura contenenti le Informazioni Riservate;
 - (vi) distruggere, su semplice richiesta scritta dell'Acquirente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate ivi comprese tutte le copie.
- 1.8.4 Il Venditore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.
- 1.8.5 Il Venditore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dall'Acquirente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Venditore stesso. L'Acquirente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza e accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite al Venditore.
- 1.8.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori 3 (tre) anni dalla sua cessazione.

1.9 Segreto industriale

- 1.9.1 In aggiunta agli impegni di riservatezza di cui al precedente paragrafo, il Venditore si impegna, anche per il fatto dei Soggetti Autorizzati, a non utilizzare a favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente:
- (i) disegni, modelli, oppure prodotti fabbricati o servizi predisposti in base a Informazioni Riservate;
 - (ii) pezzi, strumenti, e prodotti sviluppati o perfezionati dall'Acquirente in collaborazione con il Venditore in base al Contratto.

1.10 Proprietà industriale e intellettuale

- 1.10.1 Il Venditore garantisce che il/i Bene/i forniti, i loro eventuali componenti e accessori non viola/ano diritti di privativa industriale o intellettuale, oppure altri diritti di terzi impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da eventuali pretese di terzi in merito.
- 1.10.2 Il Venditore rinuncia a far valere nei confronti dell'Acquirente, e di suoi aventi causa, eventuali diritti di privativa industriale o intellettuale sul/i Bene/i.

1.11 Responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231

- 1.11.1 Il Venditore dichiara:
- di conoscere il contenuto del Decreto 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo e
 - di aver preso visione del Modello, di cui costituisce parte integrante il codice etico adottato dal gruppo Sorgenia (entrambi consultabili sul sito internet <https://www.sorgenia.it/governance>), e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nello stesso per tutta la durata del Contratto, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte dei suddetti documenti, utilizzando le modalità appositamente attivate (come indicato all'interno di ciascun Modello nonché nel codice etico del Gruppo Sorgenia);

- di impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello e del codice etico del gruppo Sorgenia (consultabili sul sito internet <https://www.sorgenia.it/governance>) e a rispettarne i principi.

- 1.11.2 Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del fatto che il rispetto del Modello e del codice etico del gruppo Sorgenia sono elemento essenziale per l'organizzazione aziendale dell'Acquirente e determinante della volontà di quest'ultimo di sottoscrivere il Contratto. Pertanto, ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello, da parte del Venditore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà all'Acquirente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. Le predette violazioni comporteranno altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti e fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno.

1.12 Antiterrorismo

- 1.12.1 Il Venditore garantisce che rispetterà in ogni momento tutti i regolamenti e i divieti applicabili amministrati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Canada e dagli Stati Uniti in relazione a misure antiterrorismo, sanzioni, embarghi commerciali, esportazioni e controlli commerciali (compresi, a titolo esemplificativo, i controlli sulle esportazioni amministrati dall'Unione Europea e dall'Ufficio dell'Industria del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), collettivamente, le "**Sanzioni**", e che né esso, né alcuna delle sue consociate o affiliate, né alcuna dei rispettivi funzionari, direttori o dipendenti sono attualmente: (i) inclusi in eventuali elenchi di parti ristrette ai sensi delle Sanzioni; (ii) organizzato o situato in una giurisdizione sanzionata in modo completo ai sensi delle Sanzioni; (iii) di proprietà del cinquanta per cento o più di persone identificate in (i) o (ii); o (iv) coinvolto in qualsiasi violazione, indagine governativa o azione esecutiva relativa alle Sanzioni.
- 1.12.2 Il Venditore dichiara e garantisce che informerà l'Acquirente in caso di eventuali modifiche delle condizioni iniziali intervenute nel corso del Contratto in essere.

1.13 Trattamento dei dati personali

- 1.13.1 Le Parti si danno atto, in applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del D. lgs. 196/03 che ha a riferimento solo ed esclusivamente i dati personali delle "persone fisiche", che gli eventuali dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
- 1.13.2 Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto.
- 1.13.3 Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

2 Corrispettivo, fatturazione e condizioni di pagamento

2.1 Corrispettivo

- 2.1.1 Il corrispettivo del/i Bene/i si intende fisso e invariabile, salvo diversa indicazione nella Lettera d'Ordine.
- 2.1.2 Il corrispettivo pattuito tiene conto di ogni possibile aumento dei costi e delle spese del Venditore, il quale si assume il rischio di ogni aumento, anche se imprevedibile o di notevole entità, rinunciando alle facoltà e ai diritti di cui all' art. 1467 del Codice Civile.

2.2 Fatturazione

- 2.2.1 Le fatture dovranno essere conformi alla Legge ed essere intestate e indirizzate come indicato nella Lettera d'Ordine. Ogni fattura dovrà riferirsi alla Lettera d'Ordine relativa e dovrà essere emessa nella valuta precisata nella Lettera

d'Ordine. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto o a saldo. La fattura deve pervenire all'Acquirente entro 5 (cinque) giorni dalla consegna, totale o parziale, del/i Bene/i.

2.2.2 Le fatture non conformi a quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1 non saranno ritenute valide per procedere al pagamento.

2.3 Modalità di pagamento e interessi di mora

2.3.1 Il termine di pagamento delle fatture emesse regolarmente è indicato nella Lettera d'Ordine. Qualora il termine non sia indicato si applica il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della fattura. Il pagamento avviene con riserva di verifica contabile.

2.3.2 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori saranno pari al tasso legale maggiorato dell'1% (uno percento) e, in deroga all'art. 4 del D.Lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte dell'Acquirente di specifica messa in mora effettuata dal Venditore. Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno del Venditore in relazione ai ritardati pagamenti.

3 Consegna

3.1 Luogo e termini di consegna

3.1.1 La consegna del Bene avverrà conformemente a quanto indicato nella Lettera d'Ordine.

3.1.2 Qualora la Lettera d'Ordine non stabilisca il luogo di consegna e/o la resa Incoterms convenuta, si applicheranno i seguenti termini:

- (i) il luogo di consegna sarà la Sede Operativa dell'Acquirente come identificato nella Lettera d'Ordine;
- (ii) il Venditore si assume ogni rischio di danneggiamento o perdita totale o parziale del/i Bene/i sino alla consegna del Bene;
- (iii) l'assicurazione di trasporto è a carico del Venditore.

3.2 Ritardi nella consegna

3.2.1 I termini di consegna, indicati nella Lettera d'Ordine, si intendono tassativi ed essenziali. L'Acquirente non è obbligato ad accettare consegne parziali o successive al termine previsto.

3.2.2 I ritardi nella consegna saranno giustificati solo se dovuti a comprovate ragioni di Forza Maggiore.

3.2.3 In caso di ritardo si applicano le penali eventualmente previste dalla Lettera d'Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno (inclusi danni indiretti, consequenziali e perdita di profitto).

3.2.4 Il Venditore ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto l'insorgere di qualsivoglia causa di ritardo. I ritardi eventualmente accettati dall'Acquirente per iscritto daranno luogo ad una corrispondente proroga dei termini di consegna.

3.2.5 Qualora il Venditore si sia impegnato a fornire Beni all'Acquirente su base continuativa o ripetuta nel tempo, la recidività del ritardo nella consegna attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

3.3 Consegna parziale o difforme

3.3.1 In caso di consegna parziale concordata, il Venditore deve indicare se si tratta di consegna a saldo oppure in conto.

3.3.2 Le consegne non conformi alla Documentazione Contrattuale o alla Legge possono essere legittimamente rifiutate dall'Acquirente ed ogni spesa di ritiro del/i Bene/i non conforme/i saranno a carico del Venditore.

4 Documento di accompagnamento – Imballaggio

- 4.1.1 Tutti i Beni dovranno essere accompagnati da regolare “documento di trasporto” conforme alla Legge.
- 4.1.2 Il documento di trasporto dovrà essere consegnato in duplice copia.
- 4.1.3 L'imballo dovrà essere idoneo al sicuro trasporto del/i Bene/i restando inteso che tutti i danni dovuti a difetti di imballaggio saranno a carico del Venditore, anche se la resa del materiale è convenuta franco partenza.
- 4.1.4 Per i Beni che in base alla Legge, oppure a causa della loro composizione o del loro impatto ambientale necessitano di un trattamento speciale per quanto riguarda l'imballaggio, il trasporto, lo stoccaggio, l'*handling* e lo smaltimento, il Venditore presenterà all'Acquirente: una scheda dati di sicurezza compilata in tutte le parti; la scheda dati necessaria per l'eventuale vendita all'estero, nonché un'apposita scheda informativa per il caso d'incidente (trasporto).

5 Garanzia, quantità e qualità

5.1 Termine di garanzia

- 5.1.1 Il Venditore garantisce l'idoneità all'uso del/i Bene/i nonché l'assenza di vizi o difformità, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna o dalla messa in funzione ove posteriore se pattuito tra le Parti e specificato nella Lettera d'Ordine, salvo in ogni caso quanto eventualmente diversamente previsto nella Lettera d'Ordine.
- 5.1.2 La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo per tutte le parti sostituite o riparate a partire dalla data della loro sostituzione, riparazione o rimessa in esercizio ove posteriore.
- 5.1.3 Le garanzie rilasciate dal Venditore nel presente articolo 5 non sono limitate da eventuali verifiche, ispezioni o controlli dell'Acquirente.

5.2 Quantità

- 5.2.1 Nel caso di fornitura continuativa o periodica, ove i Beni consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti, l'Acquirente potrà, a sua scelta:
 - (i) accettare i quantitativi effettivamente consegnati e apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;
 - (ii) chiedere e ottenere che il Venditore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedire i Beni direttamente a spese e rischio del Venditore con diritto di addebitare al medesimo tutti gli oneri conseguenti e le spese di eventuale magazzinaggio salvo il diritto alla ripetizione di eventuali acconti già corrisposti al Venditore;
 - (iii) chiedere e ottenere che il Venditore provveda immediatamente a inviare i Beni mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti al Venditore e salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

L'Acquirente dovrà esercitare le facoltà qui sopra previste entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna del Bene (e in caso di consegna ripartita entro 20 – venti -giorni dalla data di completamento della fornitura).

5.3 Qualità

- 5.3.1 Il Venditore garantisce che il/i Bene/i è/sono esenti da difetti, palesi o occulti, conformi alle Documentazione Contrattuale e alla Legge. Il/i Bene/i sarà/anno considerati difettoso/i in via esemplificativa qualora:
 - (i) non risulti/ino conformi a quanto prescritto nella Documentazione Contrattuale; o
 - (ii) non rispecchi/ino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Venditore; o

- (iii) non sia/ano idoneo/i all'uso convenuto, all'uso ordinario oppure all'uso speciale comunicato dall'Acquirente al Venditore.
- 5.3.2 L'Acquirente ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il Venditore per accertare la corretta esecuzione del/i Bene/i ed il rispetto della Legge.
- 5.3.3 Fermo ogni diritto spettante all'Acquirente ai sensi del Contratto e della Legge, il Venditore, su richiesta dell'Acquirente ed entro il ragionevole termine fissato dallo stesso, dovrà provvedere a propria cura e spese a riparare o sostituire il/i Bene/i difettoso/i. Qualora il Venditore non provveda a quanto sopra, l'Acquirente potrà, alternativamente e a sua discrezione:
- (i) risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile;
 - (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo, *oppure*
 - (iii) qualora solo parte dei Beni siano difettosi, far eseguire da terzi di sua scelta e a spese del Venditore la parte residua della fornitura.
- 5.3.4 In deroga all'articolo 1495 del Codice Civile, l'Acquirente dovrà denunciare vizi o difformità del/i Bene/i al Venditore entro 20 (venti) giorni dalla relativa scoperta.
- 5.3.5 Il Venditore terrà indenne l'Acquirente da ogni danno, azione, diritto o pretesa di terzi comunque derivante da vizi o difettosità del/i Bene/i.
- 5.4 Penali per vizi o difetti**
- 5.4.1 La Lettera d'Ordine può stabilire penali applicabili a ritardi, specifici vizi o difformità del/i Bene/i rilevabili a insindacabile giudizio dell'Acquirente, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

6 Assicurazione

6.1 Assicurazione del Venditore

- 6.1.1 Il Venditore dovrà provvedere a propria cura e spese a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto e comunque sino alla scadenza delle garanzie in esso rilasciate, una polizza assicurativa con una primaria compagnia di assicurazione, con franchigie e massimali adeguati alla fornitura oggetto del Contratto, a copertura della propria responsabilità per danni all'Acquirente o a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del produttore, derivanti o connessi dall'esecuzione del Contratto. Il Venditore dovrà consegnare all'Acquirente una copia della polizza assicurativa, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto.
- 6.1.2 La polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti di Acquirente.
- 6.1.3 Il Venditore deve comunque tenere manlevato e indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte l'obbligo di cui sopra o per quanto eventualmente non coperto dalla polizza medesima.

7 Lettera di Garanzia

7.1 Impegno a consegnare la Lettera di Garanzia

- 7.1.1 Il Fornitore, ove espressamente stabilito nella Lettera d'Ordine, dovrà consegnare all' Acquirente, congiuntamente all'Accettazione, una lettera di garanzia ("**Lettera di Garanzia**") di importo pari al Corrispettivo, o per la percentuale eventualmente concordata tra le Parti e riportata nella Lettera d'Ordine, a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Venditore.

7.2 Natura, termini e condizioni della Lettera di Garanzia

- 7.2.1 La Lettera di Garanzia deve essere emessa da un primario istituto di credito italiano, o da una sede sussidiaria con sede nel territorio nazionale di un primario istituto di credito straniero, o da una primaria compagnia assicurativa italiana, autorizzati ad operare in Italia ai sensi di Legge, in ogni caso previa approvazione dell'Acquirente.
- 7.2.2 La Lettera di Garanzia deve essere valida e vincolante incondizionatamente, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta e dovrà intendersi quale "garanzia autonoma" ad ogni effetto di legge.
- 7.2.3 Il testo della Lettera di Garanzia deve essere conforme al modello allegato alla Lettera d'Ordine. La Lettera di Garanzia dovrà specificare che l'obbligazione assunta costituisce "contratto autonomo di garanzia" e che non si applicano i benefici, i diritti e le condizioni di cui agli artt. 1945, 1955 e 1957 cod. civ., che si devono pertanto intendere rinunciati a tutti gli effetti.
- 7.2.4 Qualora l'importo previsto dalla Lettera di Garanzia non sia sufficiente a risarcire l'intero ammontare dei danni subiti dall'Acquirente, il Venditore sarà obbligato, in ogni caso, a risarcire l'Acquirente degli ulteriori danni da quest'ultimo subiti.
- 7.2.5 In ogni caso, il Venditore è obbligato a reintegrare l'importo della Lettera di Garanzia di cui l'Acquirente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
- 7.2.6 Lo svincolo della Lettera di Garanzia avverrà decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna del/i Bene/i o dal completamento della fornitura dei Beni o nel diverso termine previsto nella Lettera d'Ordine, qualora si tratti di fornitura periodica o continuativa.
- 7.2.7 Qualora il Venditore non consegni la Lettera di Garanzia all'Acquirente unitamente all'Accettazione, l'Acquirente avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

8 Subfornitura e cessione del Contratto

8.1 Divieto di subfornitura

- 8.1.1 È fatto divieto al Venditore di affidare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, la produzione o la fornitura del/i Bene/i, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.
- 8.1.2 In caso di violazione del divieto di cui al precedente paragrafo 8.1.1, l'Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

8.2 Divieto di cessione del Contratto da parte del Venditore

- 8.2.1 È fatto divieto al Venditore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto o i crediti dallo stesso derivanti, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.
- 8.2.2 In caso di violazione del divieto di cui al paragrafo 8.2.1, l'Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

8.3 Facoltà di cessione del Contratto da parte dell'Acquirente

- 8.3.1 L'Acquirente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, comma 1 e 2. Il Venditore acconsente sin d'ora alla predetta cessione.

9 Risoluzione e Recesso

9.1 Clausola risolutiva espressa

- 9.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi previsti nei paragrafi: 1.6.2 (*Permessi e autorizzazioni*); 1.11.2 (*Responsabilità Amministrativa delle Società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231*); 3.2 (*Ritardi nella consegna*); 5.3 (*Qualità*); 7.2.7 (*Lettera di Garanzia*); 8.1 (*Divieto di*

subfornitura); 8.2 (*Divieto di cessione del Contratto*). La risoluzione si verificherà quando l'Acquirente comunicherà al Venditore per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

9.2 Diffida ad adempiere

9.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte del Venditore degli obblighi derivanti dal Contratto, l'Acquirente potrà intimare per iscritto il Venditore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'intimazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte, fermo il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

9.3 Recesso unilaterale dell'Acquirente

9.3.1 È facoltà dell'Acquirente, recedere dal Contratto nei seguenti casi:

i) nell'ipotesi di acquisto di un Bene, prima che il Contratto abbia avuto un principio di esecuzione, mediante comunicazione scritta al Venditore;

ii) nel caso di fornitura continuativa o periodica di Beni, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Venditore.

9.3.2 Il recesso in ogni caso ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione perviene al Venditore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso.

9.3.3 In qualsiasi caso di recesso dell'Acquirente non spetterà al Venditore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione (per il caso di fornitura di Beni) per il rimborso dei costi e delle spese che il Venditore abbia già sostenuto in ragione del Contratto ed a condizione che le stesse siano debitamente comprovate.

10 Legge applicabile. Autorità giudiziaria competente

10.1 Legge applicabile

10.1.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana e ogni altra Normativa Applicabile.

10.2 Foro competente

10.2.1 Ogni controversia relativa o comunque connessa alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano.